

società, infatti, hanno sempre difeso con i mezzi più duri di repressione le parti vitali del loro organismo. Noi non siamo partigiani del terrorismo legale, nè vogliamo far rivivere sistemi ormai tramontati; eppure, ciò non ci vieta di intravedere nell'art. 25 dei *Rôles d'Oléron*, pur freddamente spietato nella sua forma laconica, se non i segni di un'illuminata giustizia, bensì l'eroismo di un rimedio, di efficacia pari a quella del male che era destinato a combattere. Prima di essere legge, esso fu un uso praticato da tutto un popolo di naviganti. Coloro che l'ammisero a far parte di un corpo di leggi, non vollero sancire un diritto di uccidere, poichè questo diritto era già stato acquisito. Essi vollero, invece, segnalarne il pericolo a coloro che potevano esserne le vittime, dicendo loro: guardatevi dall'infedeltà e non siate inetti, poichè la vostra testa cadrà con la nave. È ciò che esplicitamente dice l'ultimo capoverso del capitolo CCV del *Consolato del mare*, che nell'art. 25 dei *Rôles d'Oléron* trova il suo originale (78). La legge, dunque, fu savia, poichè, prima di reprimere, volle prevenire. La legislazione odierna, oltre a prevenire con il timore che la minaccia della pena incute al delinquente, vi si adopera con i sistemi di polizia, di buona amministrazione e di educazione sociale. Questi mezzi erano allora sconosciuti o inidonei ed una giurisdizione vera e propria mancava. La nave era perciò abbandonata al primo che vi salisse, dicendosi pilota. Nessuna autorità prestava garanzia per lui, la sua parola non bastava, i suoi beni meno di essa. Bisognava dunque che con la vita egli garantisse l'opera sua. La legittimazione dell'omicidio non era che la difesa dell'uomo contro l'uomo, ammessa anche oggi nella figura della difesa legittima, in omaggio al principio « *Vim vi repellere licet* ». L'art. 25 dei *Rôles d'Oléron* non è, dunque, tale da gettare il discredito su di un ramo tanto importante del diritto marittimo dell'era di mezzo, tanto più che questo andò man mano subendo tutte quelle necessarie modifiche suggerite dal progresso e dall'espe-

---

(78) E cioè: « Così ognuno che si fa pilota deve pensare, prima di darsi per tale, se può o sa mantenere tutto ciò che prometterà, affinchè la suddetta pena non possa essergli applicata, ed egli non risenta alcun altro danno ».